



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

PROGETTO SPERIMENTALE DELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

**MISURE A FAVORE DELL' INTEGRAZIONE
DELLE FASI DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE NELLE FILIERE AGROALIMENTARI**

BANDO PUBBLICO

PATTI DI FILIERA DELLE CARNI (PFC)

Regolamento (CE) n. 1535 del 20.12.2007 (de minimis)

Regolamento (CE) n. 1998 del 15.12.2006 (de minimis)

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 259 del 15.11.2011

Determinazione n. 282/SA del 28.12.2011

CODICE C.U.P C61C11000100003

Sommario:

1. Definizioni
2. Condizioni di accesso e requisiti del progetto di filiera
 - 2.1 Soggetti beneficiari
 - 2.2 Capofila
 - 2.3 Accordo di filiera
 - 2.4 Localizzazione degli interventi
 - 2.5 Investimenti ammissibili
 - 2.6 Filiere delle carni ammesse al contributo
 - 2.7 Numero minimo di partecipanti per PFC
 - 2.8 Utilizzo della materia prima negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione
 - 2.9 Minimali e massimali dei PFC
 - 2.10 Massimali delle domande di aiuto ed intensità
 - 2.11 Cantierabilità e decorrenza dell'ammissibilità delle spese
 - 2.12 Attività di animazione e informazione dei PFC
3. Tipologie e contenuti dei PFC
 - 3.1 Tipologie dei PFC
 - 3.2 Contenuti del PFC preliminare
 - 3.3 Contenuti del PFC definitivo
4. Normativa ed ambito di applicazione
5. Criteri di selezione dei PFC
6. Risorse finanziarie e graduatorie
7. Procedure per la selezione e il finanziamento dei PFC
 - 7.1 Modalità e termini di presentazione del PFC preliminare
 - 7.2 Commissione di valutazione
 - 7.3 Valutazione del PFC preliminare e graduatorie provvisorie
 - 7.4 Presentazione e valutazione del PFC definitivo
 - 7.5 Approvazione del PFC definitivo
 - 7.6 Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari
 - 7.7 Utilizzo delle graduatorie
 - 7.8 Verifiche delle economie
 - 7.9 Controlli sui PFC

8. Realizzazione e modifiche dei PFC
 - 8.1 Realizzazione del PFC
 - 8.2 Tempi per la realizzazione dei PFC
 - 8.3 Proroghe
 - 8.4 Modifiche al PFC
 - 8.5 Rendicontazione finale del PFC
 - 8.6 Liquidazione degli aiuti
 - 8.7 Decadenza del PFC ed effetti sulle domande di aiuto collegate
 - 8.8 Revoca delle agevolazioni del beneficiario
 - 8.9 Monitoraggio del PFC
9. Fasi del procedimento
10. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione
11. Modalità di erogazione degli aiuti e gestione dei flussi finanziari
12. Informativa sulla privacy
13. Responsabile del procedimento
14. Disposizioni finali

1. Definizioni

Ai fini del presente atto, si intende per:

- a) **Accordo di filiera:** accordo scritto stipulato dai partecipanti diretti e indiretti che, al fine del raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, vincola gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal Patto di filiera; contiene gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti in relazione soprattutto alla vendita e all'acquisto dei prodotti agricoli oggetto del Patto di filiera al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso.
- b) **Filiera:** Insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, partendo dalla produzione agricola di base, fino alla vendita al consumatore finale.
- c) **Partecipante diretto:** soggetto (riferito ad una UPZ, UTP, UCP) che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di filiera. Deve avere sede legale o una sede operativa nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias. Dopo l'atto di assegnazione corrisponde al beneficiario.
- d) **Partecipante indiretto:** soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di filiera che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nell'ambito del Patto di filiera. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera. Può partecipare all'Accordo di filiera anche un soggetto partecipante indiretto che non ha sede operativa nella Provincia di Carbonia Iglesias.
- e) **Patto di Filiera delle Carni (PFC):** progetto realizzato dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera, secondo le modalità previste dal presente bando, e finalizzato:
 - alla soluzione delle criticità di filiera individuate;
 - integrazione delle fasi della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
 - alla realizzazione di investimenti nel campo della produzione primaria, della trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - alla gestione integrata in tema di qualità, tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.
- f) **Capofila:** è individuato dall'Accordo di filiera; rappresenta i partecipanti al progetto ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Provincia di Carbonia Iglesias nell'ambito del PFC. Il Capofila segue la realizzazione del progetto di filiera, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.
- g) **Unità aziendali:** unità tecnica economica (UTE); le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di commercializzazione dei prodotti agricoli (UCP);
- h) **Ufficio responsabile:** Ufficio Programmazione, Sviluppo e Attività Produttive della Provincia di Carbonia Iglesias sito in Via Mazzini n. 39 a Carbonia (CI) – Dirigente Dott.ssa Anna Maria Congiu – tel. 0781 6726223 0781 6726222 e-mail: programmazione@provincia.carboniaiglesias.it PEC: finanziario.provci@legalmail.it , responsabile unico del procedimento sui PFC.

2. Condizioni di accesso e requisiti dei PFC

2.1 Soggetti beneficiari

Sono ammesse a beneficiare del contributo le piccole e medie imprese (partecipanti diretti), così come definite all'art. 2 dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 800 del 06.08.2008, pubblicato nella G.U.U.E n. L214 del 09.08.2008, che svolgono attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile nel settore della produzione delle carni per il consumo umano, o che svolgano la loro attività nel settore della trasformazione e della commercializzazione delle medesime carni, e che aderiscono come partecipanti diretti ad un Accordo di filiera (settore carni).

Sono escluse dai benefici la grande distribuzione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21.05.2002, come definita dall'art. 4 della L.R. 18.05.2006 n. 5, nonché le attività di vendita al dettaglio non rivolte al pubblico.

Requisito per essere un partecipante diretto (beneficiario del contributo) è quello di avere sede legale, o una sede operativa, della propria PMI nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias.

Il partecipante indiretto è il soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di filiera che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nell'ambito del Patto di filiera. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera. Può partecipare all'Accordo di filiera anche un partecipante indiretto che non ha sede operativa nella Provincia di Carbonia Iglesias.

Per prodotti agricoli (carni) si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Ai fini della determinazione del regime "de minimis" da applicare al beneficiario, normativa del Regolamento (CE) 1535/2007 ovvero del Regolamento (CE) 1998/2006, si farà riferimento al certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio in cui l'impresa risulta iscritta, all'attività indicata nell'oggetto del medesimo ed al suo codice ATECORI 2007. L'ufficio responsabile terrà inoltre conto delle nuove attività previste nel piano degli investimenti nonché degli impegni presi dal beneficiario, a condizione che corrispondano ad attività effettivamente svolte dal beneficiario e che siano state rilasciate tutte le autorizzazioni previste dalla legge e si sia adempiuto alle comunicazioni necessarie allo svolgimento della suddette nuove attività.

Requisiti generali del partecipante diretto (beneficiario):

- a) essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;
- b) essere in possesso del codice aziendale A.S.L (per la produzione primaria);
- c) essere in regola con la propria posizione previdenziale ed assicurativa (DURC);
- d) applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria;
- e) deve rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
- f) deve dimostrare la fattibilità tecnica, logistica dell'intervento proposto;
- g) deve onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni;
- h) la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso;
- i) la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa;
- j) di non trovarsi nelle condizioni di inaffidabilità totale di cui al paragrafo 7.6 del presente bando;
- k) di non aver subito, negli ultimi 5 anni, condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazioni alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Libro secondo del codice penale e agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962.
- l) l'impresa agricola, a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo da

- parte delle strutture di controllo, non risulta essere sospesa e/o revocata da sistema di qualità specifico;
- m) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - n) avere la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a quello dell'Accordo di filiera sottoscritto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
 - o) Sono escluse dal regime di aiuti le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - p) I partecipanti diretti che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legge, di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503 del 01.12.1999.
 - q) I partecipanti diretti che svolgono la loro attività nel settore della produzione dei prodotti agricoli non devono avere ricevuto negli ultimi tre esercizi fiscali di riferimento aiuti in regime "de minimis", che cumulati all'aiuto richiesto per la partecipazione al presente bando, superino la somma complessiva di euro 7.500,00 (Regolamento CE 1535/2007);
 - r) I partecipanti diretti che svolgono la loro attività nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli non devono avere ricevuto negli ultimi tre esercizi fiscali di riferimento aiuti in regime "de minimis", che cumulati all'aiuto richiesto per la partecipazione al presente bando, superino la somma complessiva di euro 200.000,00 (Regolamento CE 1998/2006);

Requisiti generali del partecipante indiretto (solo sottoscrittore dell'Accordo di filiera):

- a) essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;
- b) essere in possesso del codice aziendale A.S.L (per la produzione primaria);
- c) deve rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
- d) la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso;
- e) la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa;
- f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- g) I partecipanti indiretti che intendono sottoscrivere l'Accordo di filiera hanno l'obbligo, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legge, di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503 del 01.12.1999.
- h) di non aver subito, negli ultimi 5 anni, condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazioni alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Libro secondo del codice penale e agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962.
- i) l'impresa agricola, a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo da parte delle strutture di controllo, non risulta essere sospesa e/o revocata da sistema di qualità specifico;

Agli accordi di filiera nell'ambito del PFC possono partecipare anche le Organizzazioni dei Produttori (OP) del settore delle carni, in qualità di partecipanti indiretti e la loro presenza nel PFC viene considerata ai fini della valutazione della qualità del partenariato.

Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.provincia.carboniaiglesias.it nella sezione bandi e gare (tale pubblicazione è costitutiva dell'avvio del procedimento del presente bando)

Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini:

- a) degli adempimenti connessi alla gestione del finanziamento pubblico con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'Accordo di filiera;
- b) della rispondenza ai vincoli previsti in ciascuna misura del bando;
- c) della responsabilità di eventuali conseguenze legate alla non realizzazione delle operazioni/interventi di cui è titolare.

2.2 Capofila

Il Capofila deve essere un partecipante diretto. Esso provvede:

- a) alla compilazione dell'Accordo di filiera e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
- b) alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del progetto di filiera preliminare e definitivo;
- c) al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con l'Amministrazione Provinciale per le diverse fasi dell'iter istruttorio e, in caso di approvazione del PFC, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'Accordo di filiera;
- d) al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione del PFC e all'informazione ai potenziali partecipanti;
- e) a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del PFC e dell'Accordo di filiera in particolare il mantenimento dei requisiti di accesso;
- f) alla selezione dei partecipanti all'Accordo di filiera;
- g) a modificare il PFC secondo le indicazioni dell'Ufficio responsabile.

Un partecipante diretto, come soggetto giuridico, può rivestire il ruolo di Capofila in un solo PFC.

2.3 Accordo di filiera

I soggetti partecipanti al Patto di Filiera sottoscrivono un Accordo di filiera, mediante scrittura privata redatta ai sensi dell'art. 2702 del codice civile al momento della presentazione del PFC preliminare, secondo lo schema di cui all'Allegato B "Schema di Accordo di Filiera", che contiene gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto. Tale accordo dovrà essere necessariamente autenticato da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 2703 del codice civile al momento della presentazione del PFC definitivo. L'Accordo è sottoscritto sia dai partecipanti diretti che dai partecipanti indiretti al progetto di filiera e deve contenere i seguenti elementi:

- a) indicazione degli scopi e finalità (pertinenti con quelli previsti nel PFC);
- b) indicazione dei soggetti che sottoscrivono l'Accordo in qualità di partecipanti diretti e partecipanti indiretti;
- c) indicazione del Capofila del PFC e affidamento dei compiti previsti dal bando;
- d) i quantitativi complessivi di materia prima, di prodotti semilavorati e di prodotti finiti cui l'Accordo è riferito e che, i partecipanti diretti e indiretti, si impegnano a cedere e acquistare per tutta la durata prevista nell'Accordo;
- e) durata dell'Accordo, non inferiore a 3 anni dalla data prevista nell'Accordo stesso (tale data deve essere posteriore a quella di sottoscrizione dell'Accordo);
- f) responsabilità reciproche delle parti comprendenti i vincoli che legano tra loro i diversi sottoscrittori dell'Accordo di filiera in relazione agli obblighi di vendita/acquisto ed al prezzo (parametri: durata dell'impegno relativo al prezzo, riferimenti a listini, ai costi di produzione, alla qualità, ecc..);

- g) impegno, per l'intera durata dell'Accordo, a fare in modo che la materia prima o i prodotti semilavorati utilizzati negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PFC provenga per almeno il 35% del quantitativo totale dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti, sia direttamente che indirettamente, al progetto;
- h) impegno di ciascun partecipante all'Accordo a realizzare i singoli interventi ed a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti;
- i) penali in caso di mancata realizzazione dei singoli interventi di cui alla lettera precedente.

I partecipanti indiretti all'Accordo di filiera possono essere:

- sostituiti, a seguito di recessi di uno o più soggetti, con altri partecipanti che sottoscrivono i medesimi impegni e obblighi;
- integrati attraverso nuovi ingressi di soggetti che sottoscrivono i medesimi impegni e obblighi.

Per i partecipanti diretti all'Accordo di filiera:

- non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto, di pagamento e degli atti di assegnazione, fatti salvi i casi di successione per morte del titolare dell'impresa nei quali casi il subentro degli eredi è possibile e fermi restando in capo all'erede l'obbligo di possedere i necessari requisiti di accesso e di continuare l'attività di impresa. L'erede può continuare l'attività di impresa come ditta individuale o come società semplice nella quale l'erede riveste il ruolo di amministratore.
- successivamente all'atto di assegnazione, e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo (v. art. 10 del bando), è possibile la trasformazione del beneficiario da ditta individuale a società semplice, nella quale il beneficiario originario riveste il ruolo di amministratore; sono altresì ammissibili, se non danno luogo a cessazione dell'attività o a trasferimento dell'impresa a titolo oneroso, i casi di trasformazione societaria o di fusione societaria quando il nuovo soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'originario beneficiario. Qualora i suddetti casi di trasformazione o fusione avvengano prima dell'accertamento finale, il finanziamento è confermato se il nuovo soggetto giuridico possiede un punteggio sufficiente a conservare la finanziabilità della domanda sulla graduatoria di riferimento.
- successivamente al saldo e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo (v. art. 10 del bando) il beneficiario può donare l'UPZ, UTP o UCP collegata ad una operazione d'investimento ad un proprio familiare che subentra nei suddetti impegni, se questi continua ad esercitare l'attività di impresa e possiede i requisiti di ammissibilità necessari.
- prima della presentazione della domanda di aiuto sono ammessi i subentri esclusivamente nei casi di trasformazione, fusione, scissione della società partecipante inizialmente all'Accordo di filiera, a condizione che il nuovo soggetto subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'originario partecipante diretto. Sono fatti salvi i casi di successione per morte del titolare dell'impresa.

Tutte le variazioni, che si verificano relativamente ai partecipanti diretti e indiretti devono essere comunicate dal Capofila all'Ufficio responsabile così come indicato al successivo paragrafo 8.4 "Modifiche al PFC".

2.4 Localizzazione degli interventi

Investimenti materiali - I beni materiali realizzati od acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica unità produttiva o unità locale a seconda del caso di specie. Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias. In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale cui si riferisce l'intervento. Mentre le macchine o attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale. Le strutture adibite alla commercializzazione dei prodotti di imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di prodotti agricoli, devono essere collocate all'interno dell'unità produttiva o dell'unità locale beneficiaria

del contributo, come da progetto approvato.

Investimenti immateriali - Sono ammissibili unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias e relativi alle spese per investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più progetti finanziati, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

2.5 Investimenti ammissibili

Gli investimenti previsti nel PFC e per cui si richiede il sostegno devono essere coerenti con gli obiettivi del PFC e con il programma degli investimenti previsto dalle singole imprese. Devono inoltre riferirsi esclusivamente ad almeno una tra le seguenti spese ammissibili:

Spese ammissibili:

Spese per consulenze specialistiche (Regolamenti CE 1535/2007 e 1998/2006):

Sono ammissibili le spese per le consulenze specialistiche prestate da società, studi associati o associazioni, riconosciuti idonei alla prestazione ai sensi della vigente normativa europea, nazionale o regionale. Sono escluse dai contributi previsti dal presente bando le spese riferite a consulenze relative a problematiche fiscali e contributive. Sono ammissibili, solo se coerenti con il proprio programma di investimento, le consulenze esclusivamente riferibili alle seguenti spese:

- la sanità pubblica e la salute degli animali;
- protezione dell'ambiente;
- benessere degli animali;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;
- applicazione dei disciplinari di produzione dei prodotti DOP, IGP, STG, BIOLOGICO etc.;
- conduzione dell'allevamento di razze autoctone;
- tracciabilità a livello aziendale delle produzioni zootecniche e dei rifiuti o innovazioni tecnologiche informatiche nel processo produttivo;
- certificazioni di qualità a livello aziendale;
- certificazioni di processo e di prodotto.

I limiti massimi di contributo per beneficiario concessi per le spese di consulenza non possono essere superiori al 10% degli investimenti cui si riferiscono e sono fissati in euro 1.500,00 di importo massimo ammissibile, con una percentuale di contribuzione sul costo ammissibile per il servizio di consulenza pari a:

- 35 % per le piccole imprese;
- 25 % per le medie imprese.

Spese ammissibili per la produzione primaria delle carni (Regolamento CE 1535/2007):

- ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- piccole strutture amovibili adibite a contenere gli animali nelle fasi dell'allevamento;
- acquisto di macchine ed impianti per l'allattamento artificiale;
- acquisto di strumentazione per la rilevazione di determinate patologie degli animali;
- spese per l'allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi;
- acquisto di macchine ed attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti;
- acquisto di sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione;
- acquisto di sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;
- altre macchine e attrezzature per uso zootecnico;

- attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
- acquisto di abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- costo per l'iscrizione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta, al momento di ammissione nel sistema di controllo);
- costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (è la quota annua di permanenza nel sistema di controllo);
- costo per le analisi richieste formalmente dall'organismo di controllo;
- costo per le verifiche ispettive aggiuntive.

Il sostegno alle spese sostenute (ultimi 4 punti delle spese ammissibili) per i costi di certificazione per la partecipazione ai sistemi di qualità delle carni, viene concesso solo per una annualità e limitatamente alla fase di adesione al sistema di controllo, e, non sono ammessi i costi per la quota annua variabile per l'attività di certificazione.

Il contributo non può essere concesso per i costi fissi di certificazione della produzione dell'Agnello di Sardegna IGP e/o biologico in quanto tale costo a decorrere dall'annualità 2010 è sostenuto esclusivamente attraverso gli aiuti previsti dal D.M. 29.07.2009 di attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009.

Spese ammissibili per la trasformazione delle carni (Regolamento CE 1998/2006):

- ristrutturazione locali ed acquisto di attrezzature adibite a laboratorio per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;
- ristrutturazione locali finalizzati alle attrezzature adibite alla conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle carni;
- acquisto di piattaforme di movimentazione adibite alla trasformazione delle carni e loro derivati;
- acquisto di attrezzature informatiche con software specifici per la gestione di comparto;
- macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione, il confezionamento delle carni e loro derivati
- strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e il miglioramento della qualità igienico sanitaria e nutrizionale delle carni e loro derivati;
- investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti della lavorazione delle carni;
- investimenti in impianti di macellazione;
- investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
- attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;

Spese ammissibili per la commercializzazione delle carni (Regolamento CE 1998/2006):

- attrezzature adibite alla conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle carni;
- acquisto di piattaforme di movimentazione adibite alla commercializzazione delle carni e loro derivati;
- arredi, banco frigorifero ed attrezzature varie, per l'esposizione e la commercializzazione delle carni;
- acquisto di attrezzature informatiche con software specifici per la gestione di comparto;
- attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili. Nel caso di acquisti di macchinari ed attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari.

I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimento devono essere di nuova fabbricazione e privi di vincoli e ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e documenti, in originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale della ditta beneficiaria, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati. Su tutti i documenti di spesa deve essere riportata la dicitura: **Bando della Provincia di Carbonia Iglesias “Patti di filiera delle carni (PFC) approvato con determinazione n. 282/SA del 28.12.2011 - CODICE C.U.P C61C11000100003** ;

Unitamente ai suddetti documenti dovrà essere prodotto dal fornitore un prospetto riepilogativo dei titoli fiscali con la dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti che i beni a cui si riferiscono sono nuovi di fabbrica;

Prima della liquidazione del contributo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del programma è subordinata.

Spese non ammissibili:

- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- spese per acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- lavori in economia;
- opere o investimenti in macchine, attrezzature, impianti da installare presso aziende di terzi o riferite ad UPZ/UTP/UPC diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa;
- qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
- acquisto di trattori, mezzi di trasporto, camion e autovetture. La Commissione si riserva l'insindacabile facoltà di ammettere a finanziamento esclusivamente i veicoli commerciali asserviti esclusivamente all'attività di trasporto delle carni;
- macchinari e attrezzature il cui trasporto e consegna, a qualsiasi titolo, presso l'impresa richiedente sia avvenuto prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- acquisto di attrezzature e materiali di consumo, o normalmente ammortizzabili in un anno;
- acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici;
- spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- spese non collegate ad investimenti materiali;
- spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi;
- onorari professionali per consulenze per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- spese di mera sostituzione;
- acquisto di animali;
- acquisto di terreni, fabbricati e costruzione di nuove abitazioni;
- iva, fatto salvo quanto previsto dalle direttive 77/388/CEE e ss.mm.ii e 2006/112/CE del Consiglio: 1) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile; 2) nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1);
- imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso;
- altre spese, che ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale o regionale siano da considerare delle spese non ammissibili.

2.6 Filiera delle carni ammesse a contributo

Il PFC deve essere chiaramente e univocamente riconducibile a tutte e tre le fasi di

una o più delle filiere sotto elencate. E' obbligatoria la presenza della fase di produzione primaria attraverso partecipanti diretti o indiretti.

Le PMI che sottoscrivono l'accordo di filiera in qualità di partecipanti diretti devono obbligatoriamente essere attivi in una delle fasi delle filiere delle carni, indicate nella seguente tabella:

| FILIERA | FASI DELLA FILIERA |
|-------------------------|--|
| Carne Bovino | 1. Allevamento 2. Trasformazione (macellazione, sezionamento, preparazione prodotto) 3. Commercializzazione. |
| Carne Ovino | 1. Allevamento 2. Trasformazione (macellazione, sezionamento, preparazione prodotto) 3. Commercializzazione. |
| Carne Caprino | 1. Allevamento 2. Trasformazione (macellazione, sezionamento, preparazione prodotto) 3. Commercializzazione. |
| Carne Equino | 1. Allevamento 2. Trasformazione (macellazione, sezionamento, preparazione prodotto) 3. Commercializzazione. |
| Carne Suino | 4. Allevamento 5. Trasformazione (macellazione, sezionamento, preparazione prodotto) 6. Commercializzazione. |
| Carne Pollame e Avicolo | 1. Allevamento 2. Trasformazione (macellazione, sezionamento, preparazione prodotto) 3. Commercializzazione. |
| Carne Coniglio | 1. Allevamento 2. Trasformazione (macellazione, sezionamento, preparazione prodotto) 3. Commercializzazione. |

Nella fase di trasformazione sono comprese, oltre a quelle già indicate nelle precedenti tabelle, anche le attività relative a:

- immagazzinamento delle materie prime e dei prodotti finiti;
- confezionamento dei prodotti finiti;
- utilizzo di sottoprodotti della trasformazione, anche con attività classificabili come produzione primaria.

Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

Per commercializzazione di prodotti agricoli si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

2.7 Numero minimo di partecipanti per PFC

Per ciascun progetto di filiera (PFC) il numero minimo di soggetti partecipanti è 10, di cui almeno 2 partecipanti diretti che presentano domanda di finanziamento. Ogni PFC deve realizzare l'integrazione di tutte e tre le fasi della filiera (produzione, trasformazione e commercializzazione).

2.8 Utilizzo materia prima negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione

Negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PFC, le materie prime o i prodotti semilavorati utilizzati devono provenire, per almeno il 35% del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti al progetto, sia direttamente che indirettamente, per la durata prevista nell'Accordo di filiera. Sono fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 47 del Reg. CE 1974/2006). In tali casi il Capofila ne deve dare tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio responsabile unitamente alla relativa documentazione.

2.9 Minimali e massimali dei PFC

Sono ammessi a contributo i PFC che prevedano importi minimi di spesa ammissibile e massimi di contributo concedibile come riportato di seguito:

- non inferiore a euro 20.000,00 di spesa ammissibile;
- non superiore a euro 296.000,00 di contributo concedibile.

2.10 Massimali delle domande di aiuto ed intensità

Per ogni singola domanda di aiuto l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è stabilito nella seguente tabella:

| Attività beneficiario | Regolamento (CE) | Intensità % aiuto | | Massimo importo concedibile |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------------------|
| | | PI | MI | |
| Produzione | 1535/2007 | 35% | 25% | € 7.500,00 |
| Trasformazione | 1998/2006 | 35% | 25% | € 200.000,00 |
| Commercializzazione | 1998/2006 | 35% | 25% | € 200.000,00 |

2.11 Cantierabilità e decorrenza dell'ammissibilità delle spese

La cantierabilità degli investimenti non è richiesta al momento della presentazione del PFC, ma alla presentazione delle singole domande di aiuto. L'ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione delle singole domande di aiuto.

2.12 Attività di animazione e informazione dei PFC

Sono ammessi a sostegno i PFC per i quali è stata svolta una adeguata attività di animazione e informazione che consenta la massima diffusione delle opportunità legate alla filiera.

Tale attività deve essere svolta prima della presentazione del PFC preliminare e deve riguardare i seguenti argomenti:

- a) il settore nel quale si svilupperà la filiera;
- b) il Capofila;
- c) le opportunità offerte dal bando provinciale;
- d) l'idea progettuale relativa alla filiera, le modalità di adesione al progetto e di selezione dei partecipanti;
- e) i vincoli del bando provinciale;
- f) le penalità previste per il mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera;
- g) la necessità di sottoscrivere un Accordo di filiera tra tutti i partecipanti alla filiera per la gestione dei rapporti commerciali interni comprensivo di riferimenti agli eventuali vincoli e penalità applicati in sede di attuazione degli investimenti di filiera.

L'attività di animazione e informazione costituisce una condizione di accesso che si considera soddisfatta quando sono realizzate le azioni previste in ciascuna delle seguenti lettere:

- a) n. 1 riunione pubblica nella Provincia di Carbonia Iglesias;
- b) avviso su sito Web di azienda/associazione agricola e su rivista di un'associazione agricola; oppure in alternativa una seconda riunione pubblica tenuta in Provincia diversa da quella precedente;
- c) n. 1 comunicato su quotidiani a livello regionale o su riviste specializzate di settore.

La selezione dei soggetti partecipanti all'accordo è curata dal Capofila in base a criteri orientati prevalentemente al raggiungimento degli obiettivi del PFC nonché alla sua effettiva realizzazione. Nel caso in cui il Capofila non accolga la richiesta di adesione di un potenziale partecipante al progetto, lo stesso Capofila ne deve dare motivazione scritta all'interessato.

3. Tipologie e contenuti dei PFC

3.1 Tipologie dei PFC

Si distinguono due tipologie di Progetto di Filiera delle Carni da presentarsi in due fasi diverse:

- a) PFC preliminare: utilizzato per la valutazione e l'attribuzione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria di finanziabilità;
- b) PFC definitivo: richiesto soltanto nei casi in cui il progetto risulti finanziabile ed è utilizzato per l'approvazione finale del PFC.

3.2 Contenuti del PFC preliminare

Il PFC preliminare, compilato utilizzando obbligatoriamente l'Allegato A "Modulistica per la presentazione del PFC preliminare", deve includere:

- a) soggetti partecipanti;
- b) Accordo di filiera sottoscritto da tutti i partecipanti diretti e indiretti, mediante scrittura privata redatta ai sensi dell'art. 2702 del codice civile;
- c) fabbisogni individuati in relazione alle criticità;
- d) obiettivi (quantificati) che si intende conseguire con il progetto proposto;
- e) interventi che ci si propone di realizzare con il PFC, distinguendo quelli di cui si chiede finanziamento (altri investimenti potrebbero essere correlati ma da realizzare o in via di realizzazione con altri strumenti finanziari);
- f) descrizione delle tipologie di investimento con dettaglio degli investimenti previsti suddivisi per

- ciascuno dei soggetti partecipanti diretti al PFC;
- g) indicazione degli interventi previsti nel Bando che vengono attivati con il PFC;
 - h) cronoprogramma con i tempi di realizzazione dell'intero PFC (con decorrenza dall'approvazione del progetto definitivo) e in particolare dei tempi di cantierabilità del progetto;
 - i) indicazione delle azioni effettuate di animazione territoriale per l'informazione e la promozione del PFC verso tutti i potenziali attori della filiera a garanzia di una più diffusa partecipazione allo strumento della progettazione per l'integrazione della filiera;
 - j) dimostrazione della sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti;
 - k) la dichiarazione degli aiuti di stato in regime de minimis di ogni singolo partecipante diretto;
 - l) la sottoscrizione del Capofila.

3.3 Contenuti del PFC definitivo

Il PFC definitivo comprende la documentazione attestante quanto dichiarato nel progetto preliminare (preventivi di spesa, ogni ulteriore documento, attestazione o dichiarazione, etc., utile ai fini della valutazione del PFC definitivo) relativamente ai criteri di selezione e alle condizioni di accesso. Nel progetto definitivo devono essere indicate, sull'apposita modulistica utilizzata per la presentazione del PFC preliminare, le variazioni o integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione attraverso l'Ufficio responsabile.

Sono ammesse eventuali compensazioni degli importi degli investimenti tra i partecipanti diretti, ma non l'aumento del contributo totale inizialmente richiesto nel PFC preliminare.

4. Normativa ed ambito di applicazione

1. Il contributo viene concesso a titolo de minimis ai sensi:

Regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli – Pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2007, n. L337;

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;

Regolamento (CE) n. 1998 del 20 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) – Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L379;

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998 del 20 dicembre 2006 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;

I beneficiari del contributo (partecipanti diretti) erogato in regime de minimis ai sensi dei regolamenti, Regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007 o del Regolamento (CE) n. 1998 del 20 dicembre

2006, devono dichiarare in allegato al PFC preliminare ed al momento della presentazione delle singole domande di aiuto per l'accesso al contributo in regime de minimis per la realizzazione degli investimenti, che l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi nei tre ultimi esercizi finanziari non eccede i limiti previsti nel regolamento (CE) applicato ai fini della concessione del contributo.

Intensità dell'aiuto ed importo concedibile in de minimis nei tre ultimi esercizi finanziari (2010/2012):

| Attività beneficiario | Regolamento (CE) | Intensità % aiuto | | Importo concedibile in de minimis nei 3 esercizi finanziari di riferimento |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----|--|
| | | PI | MI | |
| Produzione | 1535/2007 | 35% | 25% | € 7.500,00 |
| Trasformazione | 1998/2006 | 35% | 25% | € 200.000,00 |
| Commercializzazioni | 1998/2006 | 35% | 25% | € 200.000,00 |

5. Criteri di selezione dei PFC

I PFC sono valutati in base ai criteri di selezione illustrati nella seguente tabella. Se il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione in sede di valutazione risulta inferiore a 50 punti il progetto è considerato inammissibile.

| Macro - Criterio | Specifiche | Punti (fino a) | |
|--|---|----------------|----|
| I Qualità del progetto | a) Coerenza del progetto rispetto a quanto previsto nel bando e nel Piano Strategico Provinciale | 10 | 28 |
| | b) Coerenza tra: l'analisi dei fabbisogni individuati in relazione alle criticità della filiera; degli obiettivi progettuali; le azioni previste per superare le criticità esistenti. | 8 | |
| | c) Sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti | 5 | |
| | d) Diversificazione degli interventi sulle misure attivabili nel bando | 5 | |
| II Qualità investimenti (investimenti prioritari) | a) Destinazione investimenti a sviluppo di prodotti certificati riconosciuti a livello europeo, nazionale o regionale: DOP, IGP, STG, Biologici etc. (almeno 50% partecipanti diretti su totale partecipanti diretti) | 3 | 22 |
| | b) Incidenza investimenti per la valorizzazione secondaria di tutti i prodotti e sottoprodotti della filiera (almeno il 5% sul totale degli investimenti) | 3 | |
| | c) Incidenza investimenti rivolti all'innovazione di processo e di prodotto finalizzati ad incrementare il valore aggiunto per le aziende agricole (almeno 10% sul totale degli investimenti) | 10 | |
| | d) Incidenza investimenti per la sicurezza sul luogo di lavoro e/o per il miglioramento ambientale (almeno 5% sul totale degli investimenti) | 6 | |
| III Qualità del partenariato | a) Presenza di un OP riconosciuta come partecipante indiretto | 3 | 13 |
| | b) Grado di coinvolgimento delle varie fasi della filiera e tipologia e varietà dei partecipanti | 5 | |
| | c) Innovazione organizzativa (innovazione nei rapporti tra soggetti della filiera rispetto alla situazione ordinaria nella Provincia di Carbonia Iglesias) | 7 | |
| IV Qualità Accordo di filiera | a) Durata maggiore a 3 anni | 5 | 25 |
| | b) Presenza di un sistema di tracciabilità di filiera | 5 | |
| | c) Quantità di materie prime o prodotti semilavorati utilizzati negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione | 7 | |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| | finanziati nell'ambito del PFC proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti, sia direttamente che indirettamente, al progetto 1) 40 – 70 % (punti 3) 2) 70 – 90 % (punti 5) 3) > 90 % (punti 7) | | |
| | d) Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive: nell'UPZ/UTP oggetto di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli di base derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 km (in linea d'aria) di distanza dall'impianto stesso: 1) dal 30% al 60% (punti 6) 2) > 60 % (punti 8) | 8 | |
| V Dimensione economica dei soggetti partecipanti al PFC | a) Numero di imprese (dei firmatari dell'accordo) | 4 | 12 |
| | b) Consistenza (capi, dei firmatari dell'Accordo di filiera) | 2 | |
| | c) Occupati al momento della presentazione del PFC (autonomi e dipendenti a tempo indeterminato) nelle UPZ/UTP/UCP oggetto degli investimenti dei partecipanti diretti | 6 | |
| | Totale | | 100 |

I criteri di cui sopra sono verificati nelle seguenti fasi:

- I Qualità del progetto, si verifica in sede di valutazione del PFC preliminare e del PFC definitivo;
- II Qualità investimenti (investimenti prioritari), si verifica in sede di valutazione del PFC preliminare, del PFC definitivo e in sede di verifica di realizzazione del PFC;
- III Qualità del partenariato, si verifica in sede di valutazione del PFC preliminare, del PFC definitivo e in sede di verifica di realizzazione del PFC;
- IV Qualità Accordo di filiera:
 - 1) i criteri a) e b) si verificano in sede di valutazione del PFC preliminare, del PFC definitivo e in sede di verifica di realizzazione del PFC;
 - 2) i criteri c) e d) si verificano in sede di valutazione del PFC preliminare, del PFC definitivo e nel periodo relativo alla durata dell'Accordo di filiera;
- V Dimensione economica dei soggetti partecipanti al PFC, si verifica in sede di valutazione del PFC preliminare e del PFC definitivo.

6. Risorse finanziarie e graduatorie

L'importo complessivo delle risorse finanziarie impegnate sul bilancio provinciale per l'attuazione degli interventi previsti nel bando per la selezione dei PFC è pari a 296.000,00 Euro (duecentonovantaseimila/00).

Le risorse finanziarie che dovessero risultare eccedenti all'assegnazione del contributo al primo PFC in graduatoria vengono assegnate ai PFC ritenuti ammissibili ed in ordine di graduatoria, sino ad esaurimento di tutte le risorse finanziarie impegnate per le finalità del bando.

Qualora le suddette risorse non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultimo PFC collocato utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del Capofila, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria definitiva.

7. Procedure per la selezione e il finanziamento dei PFC

7.1 Modalità e termini di presentazione del PFC preliminare

Il PFC preliminare deve essere presentato dal Capofila compilando in tutte le sue parti l'Allegato A "Modulistica per la presentazione del PFC preliminare", unitamente all'Allegato B "Schema di Accordo di Filiera".

La modulistica e lo schema di accordo sono scaricabili dal sito istituzionale della Provincia di Carbonia Iglesias all'indirizzo www.provincia.carboniaiglesias.it nella sezione bandi e gare.

Il PFC preliminare è presentato in forma cartacea e su supporto digitale a partire dal 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Provincia di Carbonia Iglesias e **deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 03 maggio 2012, a pena di esclusione.**

Ogni singolo PFC, completo di tutti gli allegati e della lettera di accompagnamento, deve essere indirizzato a:

Provincia di Carbonia Iglesias
Ufficio Programmazione, Sviluppo e Attività Produttive
Via Mazzini n. 39
09013 Carbonia (CI)

e può essere presentato:

consegnandolo direttamente all'ufficio protocollo della Provincia di Carbonia Iglesias al medesimo indirizzo, il quale rilascerà idonea ricevuta di presentazione

oppure spedita a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a: Provincia di Carbonia Iglesias – Ufficio Programmazione, Sviluppo e Attività Produttive in Via Mazzini 39 09013 Carbonia (CI), in tal caso farà fede la data della spedizione risultante dal timbro postale.

Nella busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“ Bando pubblico Patti di filiera delle Carni – Codice 01 ”

Saranno pertanto considerate irricevibili i PFC:

- consegnati a mano o pervenuti per posta successivamente a tale data;
- presentati in data antecedente a quella prevista dal bando;
- privi della firma del Capofila e/o della copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- privi dell'accordo di filiera sottoscritto da tutti i partecipanti e di un documento d'identità valido dei sottoscrittori;
- privi delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. 445/2000) dei partecipanti diretti relative ai limiti degli importi erogabili in regime "de minimis" nei tre esercizi fiscali di riferimento (Regolamento CE 1535/2007 o Regolamento CE 1998/2006).

La Provincia non si assume nessuna responsabilità per il mancato recapito della domanda dipendente da disguidi o da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Il Capofila è responsabile dell'arrivo del progetto presso la Provincia di Carbonia Iglesias entro la scadenza prevista.

7.2 Commissione di valutazione

I progetti di filiera sono valutati da un'apposita Commissione di valutazione nelle varie fasi previste dalla procedura che sarà nominata alla scadenza del bando.

7.3 Valutazione del PFC preliminare e graduatorie provvisorie

I PFC preliminari sono valutati dalla Commissione di cui al paragrafo precedente.

La Commissione esamina, in modo comparativo, i progetti sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando e attribuisce loro un punteggio al fine di posizzarli all'interno della graduatoria. L'attività di valutazione è volta ad accertare:

- a) la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del PFC, secondo quanto previsto dal bando;
- b) i requisiti e i contenuti dell'Accordo di filiera, secondo quanto previsto dal bando;
- c) il punteggio da attribuire in base ai criteri di selezione.

La Commissione di valutazione, attraverso l'Ufficio responsabile, può richiedere ulteriori chiarimenti al Capofila in merito al progetto presentato.

Non è ammesso integrare elementi già presentati nel progetto preliminare che possano incidere nell'attribuzione dei punteggi di priorità.

Al termine della valutazione del PFC preliminare, la Commissione trasmette all'Ufficio responsabile attraverso appositi verbali:

- la graduatoria provvisoria, con inseriti i progetti ammissibili, gli importi degli investimenti ammissibili, i contributi concedibili e le eventuali prescrizioni;
- l'elenco dei progetti non ammissibili.

Il dirigente responsabile del procedimento prende atto con determinazione della graduatoria relativa ai progetti di filiera di cui al precedente paragrafo 2.6, specificando:

- a) i progetti finanziabili, con eventuali prescrizioni;
- b) eventuali progetti parzialmente finanziabili;
- c) i progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;
- d) i progetti non ammissibili.

7.4 Presentazione e valutazione del PFC definitivo

L'Ufficio responsabile individua, in base alle risorse assegnate, i progetti che risultano finanziabili all'interno della stessa graduatoria. Richiede ai rispettivi Capofila di presentare il PFC definitivo, nei termini previsti nella tabella del paragrafo 9 "Fasi del procedimento".

La Commissione di valutazione, attraverso l'Ufficio responsabile, può richiedere ulteriori chiarimenti e documenti oltre a quanto sopra previsto in merito al progetto presentato. In tal caso i termini della fase di valutazione indicati al successivo paragrafo 9 "Fasi del procedimento" sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Il PFC definitivo deve essere verificato dalla Commissione ai fini della conferma:

- del punteggio attribuito in fase di istruttoria al progetto preliminare;
- del mantenimento nella graduatoria dei PFC di una posizione di finanziabilità in base alle risorse disponibili.
- dell'elenco degli investimenti finanziabili.

7.5 Approvazione del PFC definitivo

Al termine del processo valutativo, da parte della Commissione, il Dirigente dell'Ufficio responsabile con proprio provvedimento approva ogni singolo PFC ed effettua le seguenti comunicazioni.

A) In caso di esito positivo, l'Ufficio:

- a) mette a disposizione dei partecipanti diretti tutta la modulistica e l'assistenza necessaria per la presentazione delle singole domande di aiuto riferite al PFC approvato;
- b) invita il Capofila a far presentare presso l'Ufficio Programmazione, Sviluppo e Attività Produttive della Provincia, da parte di ogni singolo partecipante diretto, una specifica domanda di aiuto riferita al PFC approvato unitamente a tutta la documentazione relativa al proprio progetto d'investimento approvato.

Le operazioni sopra descritte devono avvenire nei tempi previsti al paragrafo 9.

B) In caso di esito negativo, il dirigente responsabile del procedimento con proprio provvedimento formalizza l'esclusione e ne dà comunicazione al Capofila dei PFC esclusi.

7.6 Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari

I partecipanti diretti, su indicazione del Capofila, presentano domanda di aiuto presso la Provincia di Carbonia Iglesias.

Le domande di aiuto contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità del soggetto e delle spese richieste; tali domande devono essere riconducibili al PFC approvato (ed in particolare alla scheda relativa al singolo intervento contenuta nel PFC approvato) e si compongono della domanda e di tutta la documentazione di completamento relativa all'investimento, da inviare al soggetto responsabile competente per l'istruttoria.

In particolare il partecipante diretto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del bando;
- il numero dei dipendenti ed il proprio fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo;
- di impegnarsi a non presentare altra domanda di agevolazione per la medesima iniziativa a valere su altri fondi pubblici, o per la stessa annualità degli interventi previsti nel presente bando se riferito ai costi di certificazione per la partecipazione ai sistemi di qualità delle carni;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Provincia nel caso l'esaurimento delle risorse finanziarie non consentisse l'ammissione al finanziamento della domanda;
- di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- di impegnarsi in modo esplicito ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- di avere preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;

Deve allegare alla domanda di aiuto:

- Certificato di Vigenza Camerale con Certificazione Antimafia ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà di pari contenuto, redatta su carta intestata dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C)
- Dichiarazione aiuti di stato de minimis;

- Dichiarazione sul c/c ai sensi della L. 136/2010;
- preventivo di spesa, fornito dalla struttura di controllo, con le seguenti indicazioni: 1) specifica del sistema di qualità (prodotto DOP o IGP o STG o Biologico etc.), 2) previsione produttiva annuale o per campagna (in termini di quantità certificata), 3) indicazione se si tratta di “nuova entrata” o “partecipazione” allo specifico sistema, 4) costi fissi applicati, suddivisa per tipologia, dai quali si deduca il costo complessivo annuale del controllo a carico di ogni operatore;
- n. 3 preventivi, su carta intestata della ditta fornitrice, datati e firmati con relazione tecnico economica;
- dichiarazione del progettista attestante l'immediata cantierabilità del progetto
- copia del permesso di costruire o della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.);
- disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, ristrutturazione locali, sistemazioni esterne;
- computo metrico estimativo per le opere edili previste;
- tre preventivi di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate nel prezzario;
- ogni ulteriore documento: concessione, autorizzazione, nulla osta o preventivo etc., utile ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle spese;
- fotocopia del documento di identità;

E' consentita la presentazione, da parte del partecipante diretto della domanda di aiuto, dopo la data di approvazione della graduatoria provvisoria, di cui al precedente paragrafo 7.3, dandone comunicazione al Capofila; in questo caso la presentazione della domanda di aiuto non comporta obblighi da parte dell'amministrazione in termini di assegnazione di contributi che rimane condizionata all'approvazione del PFC definitivo. Nell'istruttoria delle domande di aiuto è esclusa la verifica dei criteri di selezione.

Trattandosi di domande di aiuto presentate al di fuori di un procedimento di selezione, la verifica dell'affidabilità dei richiedenti è limitata al caso di inaffidabilità totale, che dà luogo all'esclusione del soggetto.

L'inaffidabilità totale è lo stato giuridico soggettivo di un partecipante diretto per il quale sia stato emesso un provvedimento di revoca dei benefici per fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/2006 e 2007/2013 o erogati da qualsiasi altro Organismo pagatore regionale, nazionale o comunitario e decorsi i termini concessi non ha restituito completamente le somme dovute. In tale caso viene escluso dal sostegno fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile. Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei suddetti fondi e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, nei termini concessi dall'Organismo pagatore, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino a restituzione/compensazione delle somme dovute e scaduti tali termini la domanda decade.

I partecipanti diretti divengono beneficiari dopo l'emissione dei rispettivi atti di assegnazione del contributo, una volta verificata l'ammissibilità dei soggetti e delle spese.

7.7 Utilizzo delle graduatorie

I progetti di filiera utilmente inseriti nella graduatoria definitiva sono finanziati nell'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse. I progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, permangono nella graduatoria. Tali progetti possono essere finanziati solo in caso di sopravvenienza di economie (per rinuncia da parte di soggetti ammessi o altre cause) o di incremento delle disponibilità finanziarie e se i tempi previsti per la realizzazione del PFC lo consentono.

Nel caso di progetti parzialmente finanziabili è data facoltà di scelta al Capofila se accettare o meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nella graduatoria dovranno essere utilizzate prioritariamente per progetti parzialmente finanziati al fine di coprire la quota di contributo riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Per i progetti PFC parzialmente finanziati il Capofila:

- può chiedere all'Ufficio responsabile di ridurre il progetto in alcune sue parti se ciò non invalida la finanziabilità dell'intervento; tale proposta deve essere approvata dall'Ufficio responsabile, anche avvalendosi della Commissione di valutazione;
- ripartisce tra i partecipanti diretti il contributo parzialmente assegnato in quote attribuite secondo quanto previsto nell'Accordo di filiera.

Ai fini della formulazione della graduatoria dei PFC, i progetti che risultino a pari merito a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo, verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- progetti di filiera con maggior numero di partecipanti diretti;
- progetti di filiera con minore importo di contributo richiesto.

La gestione della graduatoria è di competenza dell'Ufficio responsabile.

La graduatoria relativa ai PFC definitivi approvati rimane aperta fino alla data del 28/02/2013.

7.8 Verifiche delle economie

Ai fini di un riscontro di eventuali economie che potrebbero verificarsi dopo l'emissione di tutti gli atti di assegnazione relativi alle domande di aiuto presentate, l'Ufficio responsabile effettua, una verifica dell'importo complessivo dei contributi assegnati ai beneficiari.

Nel caso di presenza di rilevanti differenze tra l'importo di cui sopra e l'importo totale dei contributi previsti nel PFC definitivo, l'Ufficio responsabile verifica, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, che le condizioni di ammissibilità e di selezione per le quali il PFC è stato finanziato non risultino alterate.

Per l'utilizzo delle economie vale quanto riportato al precedente paragrafo.

7.9 Controlli sui PFC

Prima dell'approvazione del PFC realizzato, l'Ufficio responsabile effettua, sulle informazioni e dichiarazioni rese nel PFC definitivo approvato, i controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato su un campione di almeno il 25% delle domande stesse.

Sono previsti controlli "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti nell'Accordo di filiera.

8. Realizzazione e modifiche dei PFC

8.1 Realizzazione del PFC

Un PFC è considerato realizzato quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'importo degli investimenti realizzati è superiore al 75% dell'importo totale degli investimenti ammessi nel PFC definitivo, tenuto conto delle eventuali varianti;
- b) sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PFC è stato finanziato. Si considerano raggiunti tali obiettivi e finalità quando, in sede di rendicontazione finale del PFC, la Commissione di Valutazione, tenuto conto delle eventuali modifiche intervenute al progetto, lo considera meritevole di un punteggio superiore a quello utile al finanziamento e comunque superiore a 50 punti.

8.2 Tempi per la realizzazione dei PFC

I singoli investimenti approvati devono essere completati e le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PFC devono essere presentate all'ufficio responsabile **entro 12 mesi** dalla data del provvedimento di comunicazione al Capofila di far presentare le singole domande di aiuto.

8.3 Proroghe

L'Ufficio responsabile, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe al termine ultimo per la realizzazione del PFC tenuto conto dei tempi di attuazione degli interventi. L'insieme delle proroghe non può essere superiore a 6 mesi.

8.4 Modifiche al PFC

Prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di aiuto, il partecipante diretto deve richiedere, l'autorizzazione di variante in corso d'opera e tale variazione deve essere

autorizzata dall'Ufficio responsabile all'istruttoria.

Tale richiesta deve essere valutata dall'Ufficio responsabile, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PFC è stato finanziato, non vengano alterate. Le modifiche al PFC non possono comportare aumento dell'importo totale del contributo ammesso.

Sono considerate modifiche al PFC anche le variazioni dei partecipanti nonché degli impegni e obblighi previsti nell'Accordo di filiera. A tale scopo il Capofila richiede preventivamente all'Ufficio responsabile la valutazione delle suddette variazioni.

Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PFC in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

8.5 Rendicontazione finale del PFC

Una volta ultimati gli investimenti, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento unitamente ad idonea rendicontazione delle spese sostenute, completa di tutti i documenti contabili/fiscali relativi all'investimento e redatta secondo le prescrizioni del bando, all'ufficio responsabile della Provincia di Carbonia Iglesias. I soggetti competenti per l'istruttoria procedono all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto disposto dal bando.

In particolare dovrà essere presentata:

- Relazione finale del progetto, compilata dal progettista/direttore dei lavori che comprende anche:
 - Dichiarazione finale dalla quale si deduca di aver realizzato l'opera in conformità alle pertinenti normative comunitarie, nazionali e regionali ed aver raggiunto gli obiettivi prefissati, indispensabili per rendicontare e relazionare all'UE, sia per l'aspetto economico dell'azienda sia per gli aspetti ambientali;
 - Dichiarazione che i lavori effettuati sono stati eseguiti a regola d'arte.
- Fatture e documenti, in originale o copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati. Unitamente ai suddetti documenti dovrà essere prodotto dal beneficiario un prospetto riepilogativo dei titoli fiscali con la dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti che i beni a cui si riferiscono i documenti di spesa sono nuovi di fabbrica. Dovranno inoltre essere prodotti i titoli di pagamento di cui al paragrafo 11 del bando. Per le fatture dei professionisti presentare il modello F24 del versamento della ritenuta d'acconto (indicare, inoltre, il nome del professionista, l'importo pagato, il numero e la data della fattura). Su tutti i documenti di spesa deve essere riportata la dicitura: **Bando della Provincia di Carbonia Iglesias "Patti di filiera delle carni (PFC) approvato con determinazione n. 282/SA del 28.12.2011 - CODICE C.U.P C61C11000100003** ;
- Documentazione tecnica attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dei beni, attrezzature, macchinari ed impianti etc.:
 - copia della scheda tecnica finale di impianto;
 - copia del certificato di collaudo;
 - copia delle certificazioni di conformità ed eventuali schemi dei lavori eseguiti;
 - computo metrico consuntivo con dettagliato resoconto delle voci, delle quantità e dei prezzi delle opere realizzate con riferimento alle spese sostenute;
 - eventuale copia di varianti in corso d'opera debitamente autorizzate ai sensi di legge.
- Almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare, attraverso varie inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell'impianto;

Successivamente all'acquisizione dell'esito positivo della verifica delle condizioni di cui al precedente paragrafo 8.1 "Realizzazione del PFC" ed entro i termini indicati al successivo paragrafo 9 e sulla

base delle risultanze dell'accertamento finale, i soggetti competenti per l'istruttoria predispongono i provvedimenti per la liquidazione del contributo spettante. A tale scopo il Capofila invia all'Ufficio responsabile una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano i lavori, con i relativi importi, effettivamente eseguiti dai partecipanti diretti (e accertati dai soggetti competenti per l'istruttoria) ed i relativi risultati ottenuti in termini di obiettivi e finalità.

La verifica della realizzazione del PFC spetta all'Ufficio responsabile che richiede, se necessario, il parere della Commissione di valutazione.

Al termine della verifica il dirigente responsabile del procedimento con proprio provvedimento approva il PFC realizzato.

8.6 Liquidazione degli aiuti

I contributi sono erogati secondo le procedure previste nel presente bando.

E' prevista per le singole domande di aiuto la possibilità di erogazione dei contributi spettanti per gli interventi riferiti al progetto di filiera preliminarmente all'effettuazione delle verifiche sulla realizzazione del PFC di cui al precedente paragrafo. Tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata da parte del beneficiario una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore della Provincia di Carbonia Iglesias a copertura di un importo pari al 110% della somma da liquidare. Resta fermo che in caso di esito negativo delle verifiche (di cui al precedente paragrafo) riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso, gli aiuti già erogati ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca e di conseguente recupero.

8.7 Decadenza del PFC ed effetti sulle domande di aiuto collegate

Il PFC decade dal finanziamento quando:

- a) viene meno una delle condizioni di accesso di cui al precedente paragrafo 2 "Condizioni di accesso e requisiti dei PFC";
- b) il PFC non è considerato realizzato, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 8.1;
- c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PFC, lo stesso punteggio risulta:
 - complessivamente inferiore a 50 punti;
 - oppure inferiore a quello utile per il finanziamento.

In caso di decadenza del PFC le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili.

8.8 Revoca delle agevolazioni del beneficiario

Il beneficiario decadrà dall'agevolazione concessa e l'Amministrazione provinciale potrà revocare la concessione del contributo e richiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate, comprensive degli interessi legali decorrenti dalla data del ricevimento, qualora si verificano le seguenti circostanze:

- il programma di spesa non venga completato entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
- gli investimenti materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo vengano distolti dall'uso previsto, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa finanziato, fatti salvi i casi di danneggiamento e/o deterioramento involontario, e fatti salvi i casi previsti all'art. 10 del bando, dei beni oggetto di finanziamento che devono comunque essere comunicati all'Amministrazione provinciale;

- se per i medesimi investimenti oggetto dell'agevolazione di cui al presente bando, il proponente abbia ricevuto agevolazioni, di qualsiasi natura, a valere su fondi previsti da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da altri enti o istituzioni pubbliche;
- aver beneficiato di agevolazioni finanziarie erogate in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007 o del Regolamento (CE) n. 1998 del 20 dicembre 2006, nei tre esercizi fiscali di riferimento, che, cumulate all'agevolazione finanziaria concessa con il presente bando, eccedano la soglia massima prevista dal regime "de minimis" applicato;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- realizzi opere o investimenti difformi da quelli autorizzati;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni del bando, nei singoli atti di concessione o previsti dalla normativa statale, regionale o comunitaria vigente;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati erogati;
- intervenuta condanna passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Libro secondo del codice penale e agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962.

In caso di revoca, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca delle agevolazioni concessa, l'importo indebitamente percepito su cui graverà l'interesse legale in vigore e maturato alla data di erogazione del contributo, sino a quello di avvenuto rimborso.

8.9 Monitoraggio del PFC

Il Capofila è tenuto ad indicare all'Ufficio responsabile tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'ufficio responsabile ne rilevi la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati. A tal fine saranno possibili l'invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo l'Amministrazione si riserva di avviare la procedura di revoca degli aiuti concessi.

9. Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

| Fasi del procedimento | Soggetto | Termini |
|--|-----------------|--|
| 1. presentazione del PFC preliminare (fa fede la data di protocollazione o la data del timbro postale) | Capofila | Entro il termine previsto nel bando |
| 2. nomina della Commissione di valutazione | Provincia | Entro 30 giorni dalla data finale per la presentazione dei progetti. |
| 3. Valutazione, atto di approvazione della graduatoria provvisoria dei PFC e comunicazione al Capofila | Provincia | Entro 60 giorni dalla data finale per la presentazione dei progetti. |

| | | |
|---|--|---|
| 4. Eventuale presentazione anticipata delle domande di aiuto condizionate all'approvazione del PFC definitivo | Singoli partecipanti diretti, previa comunicazione al Capofila | Per la presentazione della domanda di aiuto, dalla data di comunicazione della Provincia al Capofila. Per il completamento della domanda di aiuto, la scadenza è definita nella comunicazione al Capofila e comunque successiva all'approvazione del PFC definitivo. |
| 5. Presentazione del PFC definitivo | Capofila | Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia (60 giorni nel caso in cui il termine ricada nel mese di agosto) |
| 6. Verifica di ogni singolo PFC definitivo: - In caso di esito positivo, comunicazione al Capofila a far presentare ai partecipanti diretti: domanda di aiuto documentazione a completamento | Provincia | Entro 50 giorni dalla data ultima di presentazione del PFC definitivo |
| 7. Presentazione della domanda di aiuto e della documentazione di completamento dei singoli partecipanti | Singoli soggetti partecipanti diretti all'Accordo di filiera | Per la presentazione della domanda di aiuto, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della Provincia al Capofila. |
| 8. Emissione atti di assegnazione delle domande di aiuto | Provincia | Entro 60 giorni dalla ricezione del completamento |
| 9. Istruttoria e autorizzazione di varianti, proroghe, delle domande di aiuto. | Provincia | Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta |
| 10. Presentazione domanda di pagamento dei partecipanti diretti | Singoli soggetti beneficiari aderenti all'Accordo di filiera | Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione (salvo proroga) |
| 11. Istruttoria della domanda di pagamento | Provincia | Entro 30 giorni dalla presentazione |
| 12. Presentazione della relazione tecnica conclusiva del PFC realizzato | Capofila | Entro 30 giorni dalla conclusione dell'ultimo accertamento finale. |
| 13. Approvazione del PFC realizzato | Provincia | Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione tecnica conclusiva del PFC realizzato |

I termini riportati nella tabella possono essere modificati dall'Ufficio responsabile con proprio provvedimento in caso di esigenze operative dovute al numero elevato di domande pervenute dandone tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati, fermo restando il termine ultimo di realizzazione del PFC di cui al precedente paragrafo 8.2 "Tempi per la realizzazione dei PFC".

10. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

Il beneficiario per cinque anni successivi alla concessione del contributo per l'acquisto di beni materiali o immateriali o per le attività previste nel programma, non può apportare modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dalla Provincia; nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento. In tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo della Provincia di Carbonia Iglesias, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio provinciale, tale spostamento deve essere autorizzato dalla Provincia di Carbonia Iglesias. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

11. Modalità di erogazione degli aiuti e gestione dei flussi finanziari

Al momento della domanda di aiuto/pagamento il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, utilizza le seguenti modalità:

a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'Istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari è necessario allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciato dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purchè il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'Istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Provinciale.

Inoltre, per le operazioni realizzate da Enti pubblici deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'articolo n. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti riferiti ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.

12. Informativa sulla privacy

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003, per il trattamento dei dati effettuato su supporto cartaceo e/o informatico scrivendo a: Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini, 39 – 09013 – Carbonia (CI).

13. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Sviluppo e Attività Produttive della Provincia di Carbonia Iglesias sito in Via Mazzini n. 39 a Carbonia (CI) – Dirigente Dott.ssa Anna Maria Congiu – tel. 0781 6726223 0781 6726222 e-mail: programmazione@provincia.carboniaiglesias.it PEC: finanziario.provci@legalmail.it , responsabile unico del procedimento sui PFC

14. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 1535/2007 e nel Regolamento (CE) 1998/2006, nonché alle norme di attuazione e a quelle di carattere generale contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie in vigore.

Carbonia lì, 28.12.2011

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu